



FRANCESCO BENEDETTI
NOTAIO

Repertorio n.105947

Raccolta n.35087

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA ASSOCIAZIONE

"PROTEZIONE CIVILE L'AQUILA 2009 ODV - ETS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre , il giorno quindici del mese di febbraio

Registrato a
L'Aquila
il 06/03/2023
num. 808
serie 1T

15/02/2023

alle ore diciotto, in L'Aquila (AQ), nel mio studio, loc. Campo di Pile, presso il Centro Commerciale L'Aquilone avanti a me DOTT. FRANCESCO BENEDETTI, Notaio in L'Aquila, iscritto nel ruolo dei Notai dei Distretti Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona e Avezzano

E' PRESENTE:

GIUSTI Gabriella nata a L'Aquila (AQ) il 23 luglio 1976 domiciliata per la carica ove appresso, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente della ASSOCIAZIONE "PROTEZIONE CIVILE L'AQUILA 2009 ODV - ETS" con sede in L'Aquila Via Pretara loc Assergi codice fiscale 93046640665

La Comparsa, della cui identità personale, qualifica e poteri al presente atto io Notaio sono certo, mi dichiara che e' stata convocata per oggi in questa sede l'assemblea straordinaria della detta associazione la quale deve intendersi validamente costituita essendo stata regolarmente convocata in questa sede ed ora in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria, ed essendo presenti personalmente o per delega, complessivi n. 17 degli attuali n. 18 soci dell'Associazione e nessuno manifestando opposizione alla discussione del seguente ordine del giorno:

-modifica dell'art 7 dello statuto sociale

Assume quindi la presidenza e dichiara aperti i lavori in-

vitando me Notaio in qualità di Segretario a far risultare con il presente pubblico verbale l'andamento degli stessi.

Iniziando la trattazione degli argomenti all'o.d.g. il Presidente evidenzia la necessità di procedere per quanto attiene il primo punto all'ordine del giorno e secondo la richiesta fatta dalla Regione per l'eliminazione della parola maggiorenni all'7 dello statuto.

Riferisce al riguardo che le modifiche apportate sono quelle richieste dalla legge e che sostanzialmente gli altri aspetti organizzativi restano invariati.

Evidenzia che tutte le cariche restano invariate.

Da ultimo fa presente che il testo dello Statuto da modificare è quello già trasmesso ai soci e depositato presso la sede sociale, ed invita la Assemblea discutere e deliberare al riguardo.

Dopo breve dibattito e tutti concordando con quanto esposto dal Presidente la Assemblea all'unanimità

DELIBERA:

- di modificare l'art. 7 dello Statuto sociale che comprensivo delle modifiche sopra deliberate che si allega al presente atto sotto la lettera "A" previa lettura datane da me Notaio alla Assemblea;

-di confermare tutte le cariche sociali attualmente in essere;

-di demandare al Presidente della Associazione il compimento di ogni formalità necessaria per procedere alla iscrizione della Associazione nel Registro degli Enti del Terzo Settore, ivi comprese eventuali modifiche da apportare al testo dello Statuto qui approvato.

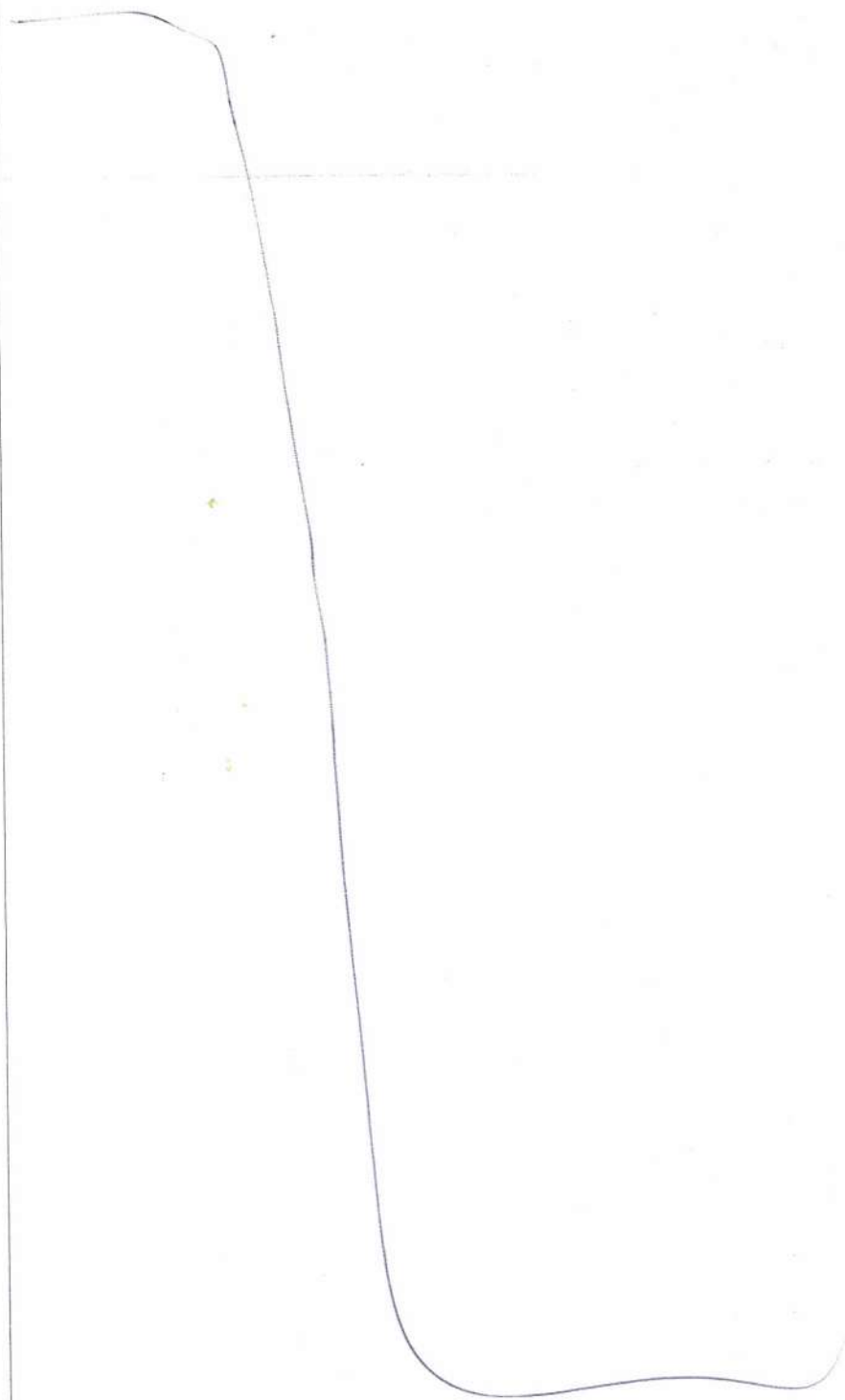
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la Assemblea viene sciolta alle ore diciotto e trenta.

La Comparente dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (cosiddetta Legge Privacy), ed autorizza pertanto l'uso degli stessi per finalità o obblighi imposti dalla legge.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente pubblico atto scritto in parte con mezzo meccanico ed in parte a mano da me medesimo e meco sottoscritto unitamente al Comparente alle ore diciotto e trenta, previa integrale lettura al medesimo datane e sua dichiarazione a mia domanda che il tutto è conforme al vero.

Consta di fogli uno in facciate intere tre e fin qui della presente.

FIRMATO: GIUSTI GABRIELLA - FRANCESCO BENEDETTI NOTAIO



ALLEGATO A ALL'ATTO DI REP. 205944

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Protezione Civile L'AQUILA 2009 ODV - ETS"

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituito l'Ente di Terzo Settore denominato "L'Aquila 2009 OdV - ETS" ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

L'Associazione ha sede in L'Aquila in Via Pretara, località Assergi - L'Aquila (AQ).

La durata dell'Organizzazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale. Essa intende operare, in via esclusiva o

principale, nei seguenti settori di attività previsti

nell'art. 5 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 :

☐ Protezione Civile

☐ Cinofilia

☐ Equestre

☐ Radio Emergenza

☐ Antincendio

☐ Soccorso

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli

obiettivi prefissati, intende svolgere, avvalendosi in modo

prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle

persone aderenti agli enti associativi, le seguenti attività:

-Svolgere attività di volontariato nel campo della

protezione civile in ambito locale (provincia dell'

Aquila), regionale (regione Abruzzo), nazionale in occasione

di particolari eventi naturali ,catastrofi o eventi similari.

-Iniziative di carattere umanitario o d' interesse generale

,motivata esclusivamente da principi di solidarietà sociale

a salvaguardia della vita umana e a tutela della collettività

-Promuovere , preparare e mettere a disposizione delle

autorità pubbliche competenti,persone volontarie

,disponibili e coordinate dal punto di vista tecnico

operativo in grado di attuare prevenzione e soccorso, nell'

ambito delle attività di Protezione civile (ricognizione di

aree disastrose per ricerca di persone disperse con unità

cinofile specializzate e brevettate);

-Supporto ricerca dispersi in aree boschive e montane con o senza l'ausilio di cani;

-Promuovere corsi di formazione presso enti pubblici e privati per l'addestramento di tutti i soci che intendono svolgere attività di Protezione Civile;

-Studiare e predisporre opportuni piani operativi e procedure d'intervento e reperibilità in accordo con le disposizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali che disciplinano il servizio di protezione civile;

-Promuovere l'aggregazione e la cooperazione tra le associazioni similari dei comuni limitrofi aventi finalità analoghe;

~~Attività di radiocomunicazione di emergenza con~~
apparecchiature radio ricetrasmittenti per favorire lo svolgimento di collegamento e coordinamento in caso di calamità, ricerca persone scomparse ecc.;

-Attività ausiliaria di monitoraggio e supervisione mediante l'utilizzo di droni;

-Antincendio boschivo (avvistamento e spegnimento) e civile;

-Supervisione e monitoraggio piste da sci e zone montane;

-Sicurezza.

L'Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLGS 117/2017, attività

diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione nei documenti di bilancio.

ART. 3 - I SOCI

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito.

Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione.

Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è incompatibile con la qualità di socio e volontario.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio

regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Possano essere Soci dell'Associazione:

☐ le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;

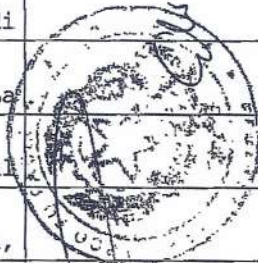
☐ organizzazioni di volontariato;

☐ altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

~~Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte~~
a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.



La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione. L'espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera (mail, pec o raccomandata) al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Ai sensi dell'art. 32 del D.lsg 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato, ed in numero non inferiore a 7 (sette).

Tutti i Soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti

negli stessi;

- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalle associazioni;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative stabilite annualmente dall'Organo di Amministrazione. Tali quote non sono trasmissibili e né rivalutabili.

Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, l'Organo di

Amministrazione e l'Organo di Controllo (eventuale).

ART. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 5 giorni prima della data della riunione mediante via telematica

(mail, sms e messaggistica istantanea) L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto.

Agli Associati che siano enti del terzo settore sono

attribuiti ai voti, nel rispetto di quanto stabilito

dall'art. 24 comma 2 del Dlgs. 117/2017 s.m.i..

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per

iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio può avere

1 (una) sola delega e comunque nel rispetto di quanto

stabilito dall'art. 24 comma 3 del Dlgs. 117/2017 s.m.i.. Le

votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della

stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto

segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

1. approvare il bilancio;

2. nominare e revocare i componenti degli organi
sociali;

3. ~~nominare e revocare, quando previsto, il~~
soggetto incaricato della revisione legale dei
conti;

4. deliberare sulla responsabilità dei componenti
degli organi sociali e promuovere azione di
responsabilità nei loro confronti;

5. delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci
espulsi;

6. approvare l'eventuale regolamento dei lavori
assembleari;

7. deliberare su ogni altro argomento di carattere

	ordinario e di interesse generale posto	
	all'ordine del giorno.	
	IN SEDE STRAORDINARIA:	
	1. deliberare sulla trasformazione, fusione,	
	scioglimento dell'associazione ed eventuale	
	devoluzione del patrimonio residuo;	
	2. deliberare sulle proposte di modifica dello	
	Statuto;	
	3. deliberare su ogni altro argomento di carattere	
	straordinario e di interesse generale posto	
	all'ordine del giorno.	
	L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima	
	convocazione per la presenza del 50% più uno dei Soci, in	
	seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci	
	presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in	
	prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del	
	50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste	
	all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione	
	deve intercorrere almeno minimo un'ora.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle	
	che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori	
	non hanno diritto di voto.	
	Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è	
	validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$	
	(tre/quarti) degli associati e delibera con la maggioranza	

del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli associati. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 15 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni ~~del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se~~ non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri.

Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. amministratori possono essere revocati dall'Assemblea dei

Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del

nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene

cooptato il primo dei non eletti.

L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per

la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non

attribuiscono ad altri organi.

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte

l'anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso

scritto da recapitarsi almeno 3 giorni prima della data

della riunione da parte del rappresentante legale. Tale

avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario

ed il luogo della seduta. Le riunioni dell'Organo di

Amministrazione sono in unica convocazione e sono valide con

la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le

delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni

contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei

rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di

terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo

impegnano verso l'esterno.

L'Organo di Amministrazione nomina al proprio interno il

Presidente dell'Organizzazione.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di

Amministrazione ed è rieleggibile. Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per morte o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, per gravi motivi, con la maggioranza dei presenti; convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione.

In particolare il Presidente:

- Provvede all'esecuzioni delle deliberazioni dell'Assemblea e del Organo di Amministrazione;
- È delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Organizzazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali ed operare sugli stessi;
- Compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie;
- Eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica o giuridica, rilasciando quietanze;
- Effettuare pagamenti di qualsiasi natura.

Al Presidente:

- Compete la tenuta dei rapporti con gli Enti e le Istituzioni presenti nel territorio;
- In caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, con l'obbligo di riferire allo stesso nella prima riunione successiva.
- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di

assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

- In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Presidente dimissionario convocare entro 30 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente dimissionario rimane in carica fino all'elezione del nuovo Presidente.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 9 - ORGANO DI CONTROLLO (QUALORA PREVISTO)

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017 s.m.i..

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 10 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA PREVISTO)

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017 s.m.i..

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. raccolte fondi;
6. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli

organismi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio,

l'Associazione, a norma dell'art. 7 del Dlgs. 117/2017

s.m.i., per ogni attività occasionale di raccolta pubblica

di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni,

ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro

quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e

separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a

mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e

trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di

detta celebrazione, ricorrenza o campagna di

sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità,

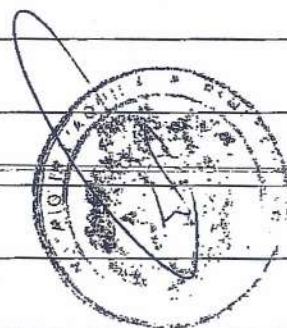
trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e

il pubblico.

ART. 12 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di



Handwritten signature or initials.

	Amministrazione;	
	• registro dei volontari, che svolgono la loro attività	
	in modo non occasionale;	
	• libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche	
	i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura	
	dell'Organo di Amministrazione;	
	• libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo	
	di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;	
	• il libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso	
	organo;	
	• il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli	
	eventuali altri organi associativi, tenuti a cura	
	dell'organo cui si riferiscono.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri	
	associativi secondo le seguenti modalità:	
	- mediante richiesta scritta all'organo di amministrazione.	
	ART. 13 - SCIoglimento	
	Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato	
	dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta	
	dell'Organo di amministrazione, la quale nominerà anche i	
	liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo	
	parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico	
	del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa	

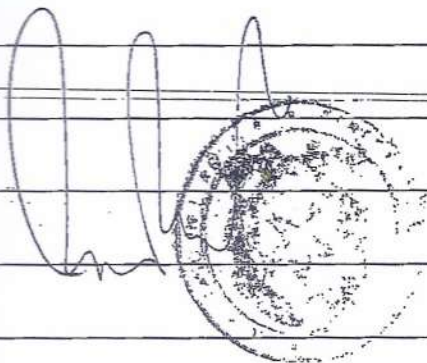
destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 14 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



[Handwritten signature]



Copia conforme all'originale che si rilascia per

uso AMMINISTRATIVO

..... L'AQUILA il 22 MAR. 2023

